

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **di iniziativa popolare**

**"Modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 4 marzo 2009, n. 15, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché ad altre disposizioni, in materia di lavoro pubblico per l'armonizzazione tra impiego pubblico e privato".**

### **TITOLO I**

**"Modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 4 marzo 2009, n. 15, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)**

#### **Capo I**

**(Modifiche alla legge 4 marzo 2009, n. 15)**

##### Articolo 1

All'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le parole "solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge" sono soppresse.

All'art. 1 della legge 4 marzo 2009, n. 15 il comma 2 è abrogato.

##### Articolo 2

All'articolo 2, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

*"e) valorizzazione della professionalità dei singoli dipendenti e introduzione di sistemi di valutazione del personale sulla base dei risultati conseguiti dalle strutture amministrative di appartenenza, stabilendo che per il miglioramento degli standard di efficacia dell'azione amministrativa la contrattazione collettiva nazionale preveda specifici istituti premiali finanziati esclusivamente con risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento.*

## Capo II

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

### Articolo 3

All'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole *“del merito”* sono sostituite dalle parole *“della professionalità”*;
- al comma 2 le parole *“di meriti e demeriti”* sono sostituite dalle parole *“della professionalità”*.

### Articolo 4

Al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

- la rubrica *“Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”* è sostituita dalla seguente *“Ottimizzazione e trasparenza dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche”*;
- il Capo II è soppresso.

### Articolo 5

L'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente: *“Le disposizioni contenute nel presente Titolo sono finalizzate alla ottimizzazione dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione della professionalità dei dipendenti, mediante criteri stabiliti di concerto con le Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione collettiva”*.

### Articolo 6

L'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è modificato come segue:

- Il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. L'ottimizzazione dei risultati è volta al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali dei dipendenti, attraverso la valorizzazione della professionalità e l'impiego di risorse derivanti da processi di razionalizzazione della spesa di funzionamento delle strutture per l'erogazione dei premi stabiliti di concerto con le Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione collettiva per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”*.
- il comma 2 è soppresso;

- al comma 3 le parole “le misurazioni e le valutazioni della performance” sono sostituite dalle seguenti “l’ottimizzazione dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi”;
- il comma 4 è soppresso;
- il comma 5 è soppresso;
- al comma 6 le parole “Fermo quanto previsto dall’articolo 13,” sono soppresse.

#### Articolo 7

Al Titolo II, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Rubrica del Capo III “Trasparenza e rendicontazione della performance” è sostituita dalla seguente “Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”.

#### Articolo 8

All’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole “dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti” sono soppresse;
- al comma 2, lett. a) le parole “anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13” sono sostituite dalle parole “con riferimento alle finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”;
- i commi 3, 6, e 7 sono soppressi;
- al comma 8 le parole “valutazione e merito” sono soppresse; e poi sono soppresse le lettere a), b), c), ed e); inoltre, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “a) l’impiego di risorse derivanti da processi di razionalizzazione della spesa di funzionamento delle strutture per l’erogazione dei premi stabiliti dalla contrattazione collettiva per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative”.
- al comma 9 le parole “di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o” sono soppresse;

#### Articolo 9

Il Capo IV del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è abrogato.

#### Articolo 10

All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole “del merito” sono sostituite dalle parole “della professionalità”.

## Articolo 11

L'articolo 18 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:

*“Articolo 18 (Criteri e modalità per la valorizzazione della professionalità). Le amministrazioni pubbliche promuovono la valorizzazione della professionalità per il miglioramento degli standard di efficacia dell'azione amministrativa, anche mediante utilizzo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, di specifici sistemi premianti, cui sono destinate esclusivamente risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento”.*

## Articolo 12

All'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è soppresso.

## Articolo 13

All'articolo 27 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2 le parole *“documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'articolo 14 e”* sono soppresse.
- al comma 3 le parole *“nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione”* sono sostituite dalle seguenti parole *“dai rispettivi organi di controllo”*.

## Articolo 14

Al comma 2, primo e secondo periodo, dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole *“su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche”* sono soppresse.

## Articolo 15

All'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole *“23, commi 1 e 2”* sono soppresse.
- i commi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.

## Articolo 16

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

*“Art. 5. 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.*

*2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.*

*3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.*

*4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti”.*

#### Articolo 17

L’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

*“Art. 9. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro”.*

#### Articolo 18

All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole *“di meriti e demeriti”* sono sostituite dalle parole *“della professionalità”*.

#### Articolo 19

All’articolo 39, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente *“e) bis: effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici ai fini della corresponsione di indennità e premi incentivanti previsti dalla contrattazione collettiva”.*

#### Articolo 20

All’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la lettera b) è soppressa.

#### Articolo 21

L’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

*«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all’articolo 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un Comitato dei garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato è presieduto da un*

magistrato della Corte dei Conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

#### Articolo 22

All'articolo 29 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la parola *“sentite”* è sostituita dalle parole *“di concerto con”*.

#### Articolo 23

1. All'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, al secondo periodo, dopo le parole *“criteri di scelta”* sono aggiunte le seguenti *“di concerto con le organizzazioni sindacali”*.

2. All'articolo 30 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, la parola *“sentite”* è sostituita dalle parole *“di concerto con”*.

#### Articolo 24

All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la parole *“e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva”* sono soppresse.

#### Articolo 25

L'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

*“1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.*

*2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti i comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono separate aree per la dirigenza. Un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione*

delle aree per la dirigenza possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

4. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e il raggiungimento dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, destinando al trattamento economico accessorio correlato a tali finalità risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

5. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

6. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.

7. Le Pubbliche Amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali e integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".

## Articolo 26

All'articolo 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- al comma 3, secondo periodo, le parole da *“al riconoscimento del merito”* fino a *“alle progressioni economiche”* sono soppresse;
- Il comma 7 è soppresso.

#### Articolo 27

All'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le parole *“dell'art. 40, comma 3-quinquies”* sono sostituite dalle parole *“dell'art. 40, comma 5”*.

#### Articolo 28

All'articolo 58 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è apportata la seguente modifica:

- al comma 1, lett. a, il comma 4 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, è riformulato come segue: *“L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore un rapporto relativo alle principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale e integrativa”*.

#### Articolo 29

1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 50 e 57 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono abrogati.
2. Gli articoli 62 e 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono abrogati. Conseguentemente, gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, sono abrogati.

#### Articolo 30

All'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole *“Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3”* sono sostituite dalle seguenti parole *“Gli articoli 11, comma 1, 28, da 34 a 36, 54, 61, comma 1, 64, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3”*;
- al comma 2 le parole *“Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter”* sono sostituite dalle seguenti parole *“Gli articoli 3, 17, comma 2, 18, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1”*
- il comma 3 è soppresso.



## Articolo 31

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 5, tra le parole "subordine," e "verifica" inserire le seguenti parole
- ", con procedure e criteri concertati con le Organizzazioni Sindacali";
- al comma 6 le parole "possono stabilire criteri generali e procedure" sono sostituite dalle seguenti parole "stabiliscono i criteri generali e le procedure"; e tra le parole "amministrazioni" e "al" inserire la parola "anche"; e poi, al penultimo periodo, dopo la parola "nazionali" aggiungere le seguenti parole "*, soltanto per i dipendenti che abbiano dato disponibilità in tal senso*".

2. Il comma 29 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.

## TITOLO II

### (Ulteriori disposizioni in materia dei lavoro pubblico)

## Capo I

### (Disposizioni per il personale della Pubblica Amministrazione)

## Articolo 32

(Personale docente, amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Il personale docente che abbia conseguito l'idoneità nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in coda nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 2 anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni per anno accademico.

3. Il personale tecnico amministrativo EP e dell'area terza di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione

artistica, musicale e coreutica per almeno 2 anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni per anno accademico.

4. A decorrere dall'anno accademico 2012-2013, per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale del comparto AFAM, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo, per gli anni 2012-2014, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno accademico 2011-2012 di quota parte delle assunzioni di personale docente e tecnico amministrativo sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno accademico 2011-2012, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando la disciplina autorizzatoria in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

### Articolo 33

(Disposizioni particolari in materia di assunzioni nelle Amministrazioni Pubbliche)

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al c. 2 dell'art.1 del decreto legislativo 165, del 30 marzo 2001 e sue modificazioni con esclusione della scuola le assunzioni, con esclusione delle qualifiche dirigenziali, avvengono, nel limite delle risorse autorizzate dalla legge con esclusione dei vincoli delle piante organiche, per trasformazione dei contratti a tempo determinato del personale in servizio alla entrata in vigore della presente legge o che abbia maturato tre anni negli ultimi cinque, attribuiti con le medesime modalità e procedure previste per l'assunzione a tempo indeterminato e previo superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione conseguita. Annualmente un terzo delle risorse autorizzate per le assunzioni nelle amministrazioni di cui al presente articolo sono destinate alla assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico nazionale.

2. Negli amministrazioni così come definite nel comma 1 del presente articolo i contratti di lavoro a tempo determinato sono riservati, nei limiti del 50 per cento delle risorse definite dalla normativa vigente, al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano maturato almeno un anno di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

## CAPO II

### (Modifiche ad altre disposizioni in materia di lavoro pubblico)

#### Articolo 34

(Modifiche al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) I commi 1 e 17 sono abrogati.
- b) Al comma 21, è soppresso l'ultimo periodo.
- c) Al comma 32, primo periodo, dopo le parole "alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale" sopprimere la parola "anche".

2. In relazione a quanto previsto dalla lett. a), si provvede mediante le procedure di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come richiamato dall'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### Articolo 35

(Modifiche al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. I commi 1,1-*bis* e 6 dell'articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, fino a concorrenza dell'onere.

#### Articolo 36

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.